

**PENALE**

**ART. 612-bis CP**

**Art. 660 CP**

**Differenza**

---

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 11/10/2022) 10/11/2022, n. 42874

**La differenza tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'art. 612- bis c.p. qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Cass. pen. sez. V, n. 15625/2021, cit.).**